

Estratto esecutivo
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

Il giorno 14/04/2026

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 02^ PENALE**

così composta

Dott. CATERINA BRINDISI

Dott. FRANCESCA GIORDANO

Dott. ROBERTO PILLA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Ha pronunciato in Camerale la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) [REDACTED] - SCARCERATO - assente

nato a LATINA - LT - [REDACTED] - ITALIA

domiciliato a [REDACTED] - LT

difeso dall'Avv. GIOVANNI DESTITO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

difeso dall'Avv. GASPARE FAGA del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

IMPUTATO

del reato p. e p. e punito dall'articolo 61 n. 1, 56 e 575 del codice penale perché dopo aver avuto un diverbio in strada legato a futili motivi derivanti dalla circolazione stradale, poiché a bordo della sua automobile Fiat Panda targata [REDACTED] percorrendo la Via del Porto trovava la carreggiata occupata da alcuni pedoni che non liberavano prontamente il passo, tra i quali vi erano [REDACTED] e [REDACTED], una volta che questi due ultimi si allontanavano a piedi percorrendo la stessa Via del Porto li raggiungeva rapidamente alle spalle, sempre alla guida della Fiat Panda, e li travolgeva investendoli con la parte anteriore in modo tale che gli stessi venissero prima sollevati sul cofano e quindi scaraventati a terra, così cagionando a [REDACTED] lesioni personali consistite in contusioni multiple e lombalgia giudicate guaribili in 10 giorni ed a [REDACTED] contusioni multiple e trauma cranico lieve giudicato guaribile in 15 giorni, ponendo così in essere atti idonei e diretti a cagionare la morte degli stessi, fatto che non avveniva anche poiché un istante prima dell'impatto [REDACTED] e [REDACTED] si avvedevano dell'arrivo della automobile e pur non riuscendo ad evitare l'investimento ne limitavano le conseguenze

Di TORO L. 26/1/2006

CONCLUSIONI

All'esito della discussione, il Procuratore Generale ed il difensore dell'imputato hanno concluso con richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ex art 54 cp

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento è giunto alla cognizione di questo Collegio a seguito del **rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15.2.2024**, che ha annullato la pronuncia della Corte di Appello di Roma in data 1.6.2023; con la quale veniva riformata la decisione di condanna emessa dal Gip Tribunale di Latina, in data 22.7.2020 e pronunciata a carico di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di cui all'art 56 e 575 cp., contestato come commesso in Terracina nelle prime ore del 26.1.2020, in danno di [REDACTED] e [REDACTED], investiti dal veicolo Fiat Panda tg [REDACTED] condotto da [REDACTED]

La Corte di appello riqualificava il reato ascritto all'imputato in lesioni personali lievi, ai danni di [REDACTED] e [REDACTED], ai sensi dell'art 582 cp rideterminando la pena finale in mesi 8 di reclusione e riconoscendo i doppi benefici.

La Corte di appello, nella motivazione, dava atto che l'imputato, aveva investito le due persone offese dopo avere tentato - azionando il clacson e segnalatori luminosi - di farsi strada per circa dieci minuti attraverso un assembramento creato da una decina di persone che ostruivano il passaggio., in una via a senso unico e particolarmente ristretta. Il gruppo di pedoni, urlante e minaccioso aveva poi circondato la Panda anche lateralmente e posteriormente, e tirato calci contro la vettura; l'imputato - temendo che qualcuno potesse riuscire ad aprire i finestrini o gli sportelli o che infrangesse i vetri o il lunotto posteriore e recare danno anche agli occupanti della Panda - aveva inserito la prima marcia travolgendo le due odierne persone offese. Realizzato quanto accaduto, [REDACTED] si era poi fermato, per poi essere malmenato dai presenti, riportando a sua volta lesioni con prognosi di 20 giorni.

Avverso la decisione di appello proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato articolando plurimi motivi di censura; in particolare con il terzo motivo - poi ritenuto fondato - deduceva il vizio di motivazione con riferimento all'art 54 cp.

La Suprema Corte con sentenza del 15.2.2024 ha accolto il ricorso ravvisando nella motivazione impugnata *un salto logico*, laddove -da un lato - vi è un ripetuto riferimento alla situazione di stallo in cui [REDACTED] si era involontariamente ritrovato, circondato da una folla urlante e minacciosa; d'altro lato, *con rilievo del tutto astrattizzante*, assume che, in quella situazione, [REDACTED] avrebbe avuto comunque la possibilità di "chiedere e ottenere lo sgombero forzoso della sede stradale dagli occupanti molesti e ostruzionistici chiedendo l'intervento della locale Polizia stradale o dei rappresentanti delle forze dell'ordine". In particolare, la Corte di cassazione rimarca che tale conclusione stride con la ricostruzione dei fatti presa in

considerazione dalla sentenza stessa...non offre una puntuale risposta ai motivi di appello relativi all'applicabilità della scriminante di cui all'art 54 cp, sicchè il generico riferimento al commodus discessus indicato quale possibile iniziativa dell'imputato di fronte all'aggressione non è esente dai vizi motivazionali denunciati...data l'impossibilità, per l'imputato, in quella condizione di evitare il passaggio alle vie di fatto.

La Cassazione ha dunque rimesso al giudizio di rinvio la valutazione del tema della **praticabilità della condotta alternativa corretta**, richiamando peraltro i principi giurisprudenziali in materia; segnatamente evidenziando che lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa (Sez I 47712 del 29.9.2022 Termi e Rv 283785-01). Ha inoltre richiamato la decisione della Sez II 19714 del 14.4.2015, Moccardi, Rv 263533-01, laddove afferma che " lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile".

A fronte degli indicati principi di diritto, ritiene questo Collegio che - nella specie concreta - si debba accogliere la congiunta richiesta assolutoria formalizzata dalle parti nel corso della discussione odierna, atteso che le risultanze in fatto non consentono di ritenere che [redacted] potesse concretamente sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, onde neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui - del tutto involontariamente - versava.

Nel senso qui ritenuto depongono univocamente tutti gli elementi di giudizio accertati in primo grado.

In primo luogo - dalla disamina degli atti utilizzabili per la decisione - emerge che l'imputato e le persone offese non si conoscevano, l'incontro fu del tutto casuale; [redacted] ha dichiarato che il 26 gennaio 2020, all'incirca alle 3 di notte, dopo essere uscito da un locale di Terracina in compagnia di [redacted] e della minore [redacted], era salito a bordo della sua Panda insieme ai predetti per fare ritorno a casa; una volta giunto in via del Porto, strada stretta e a senso unico, aveva notato la presenza di un gruppo che ostruiva l'intera carreggiata; aveva quindi iniziato a lampeggiare con i fari e poi a suonare con il clacson per far spostare i pedoni; a quel punto alcuni di loro avevano iniziato ad insultarlo e minacciarlo; aveva pertanto fermato l'auto attendendo che lo lasciassero passare; anche [redacted], aveva chiesto loro di spostarsi ma i pedoni avevano reagito accerchiando l'auto e colpendola con calci e pugni. Appena [redacted] si era reso conto che si era liberato uno spazio nella strada aveva lentamente ripreso la marcia ma, durante il tragitto, si era voltato all'indietro avvertendo dei forti colpi alla parte posteriore dell'auto; poco dopo aveva udito un urto e si era reso conto di avere accidentalmente investito qualcuno; si era dunque immediatamente fermato

chiedendo ai due amici a bordo della panda di chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine; ma a quel punto alcune persone erano riuscite ad aprire l'auto e lo avevano insultato e aggredito violentemente; trasportato in Pronto Soccorso gli veniva diagnosticato un trauma cranio/facciale con frattura delle ossa nasali. Tale ricostruzione risulta pienamente coerente con il ricco compendio probatorio in atti e, in primo luogo, con le risultanze della consulenza disposta dal Pm.

L'elaborato da contezza della conformazione della via - stretta e a senso unico - evidenziando peraltro che era comunque fiancheggiata da marciapiede per i transito dei pedoni; sono parimenti acclarati i tentativi messi in atto da [redacted] per indurre i pedoni a liberare la strada, con l'azionamento del clacson e l'intermittenza dei dispositivi luminosi; del pari è confermato che si era creata una situazione di stallo, prolungatasi circa 10 minuti, poiché un gruppo di persone presente lungo la carreggiata si rifiutava di spostarsi, nonostante egli avesse dapprima lampeggiato, poi suonato il clacson e intimato ai soggetti di liberare il passaggio; il gruppo aveva anzi circondato l'auto in modo minaccioso, occupando sia la parte posteriore che anteriore, tirando calci contro il veicolo; dalla ricostruzione effettuata dal consulente del PM, l'autovettura si mise in movimento ad una contenuta velocità pari, a circa 26 km/h (dato che conferma quanto dichiarato dall'agente [redacted] e dal teste [redacted], passeggero a bordo dell'auto di [redacted]).

Dopo l'investimento dei [redacted], l'imputato era stato oggetto di un pestaggio da parte di alcuni dei presenti (cfr. CNR del Commissariato di Terracina); le persone offese riportavano lesioni con prognosi di 10 giorni e 15 giorni (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).

[redacted] ha sottolineato di avere avuto paura a fronte dell'inaspettato comportamento ostruzionistico e violento dei pedoni, considerato il fatto che sentiva anche la responsabilità di dover riportare a casa la passeggera minorenni, [redacted], anch'ella spaventata e urlante (cfr. fol 17: *"Non glielo so dire perché l'ho fatto. Non lo so. Ero in una condizione che... Ero tranquillo, nel senso che non cercavo la rissa, quindi non cercavo di avere problemi, però nello stesso tempo ero bloccato, ero nel panico. (...) Comunque, persone che strillavano fuori, la ragazza che strillava in auto...."*

Tutti gli elementi in atti non solo consentono di escludere con certezza che l'imputato abbia ingranato la marcia con intenti ritorsivi ma rendono evidentemente palese che egli ha agito per opporsi alla condotta ingiusta del gruppo di pedoni che lo hanno dapprima circondato e minacciato e poi aggredito fisicamente cagionandogli un trauma cranio/facciale con frattura delle ossa nasali; il referto in atti redatto presso il pronto soccorso ove egli fu trasportato e il verbale delle sit rese da [redacted], danno ampia contezza della gravità della prolungata aggressione subita e costituiscono ulteriore prova di come il timore dell'imputato fosse tutt'altro che putativo.

A parere della Corte sussistono gli estremi della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., per aver egli accelerato, provocando il sinistro, costretto dalla necessità di salvare se stesso e i suoi passeggeri dal pericolo

attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato; invero, nella condizione sopra descritta l'alternativa di ricorrere alla protezione dell'Autorità non appariva concretamente praticabile in ragione dell'attualità della situazione di pericolo incombente; va da ultimo osservato che sussiste anche il requisito della proporzionalità della condotta posta in essere da [REDACTED] per sfuggire al pericolo; sul punto appare dirimente quanto emerso dalla consulenza del Pm, laddove il CT ha evidenziato che l'imputato avviò l'auto a bassissima velocità evidentemente al solo fine di sfuggire al pericolo costituito dalla folla urlante e minacciosa che aveva circondato il veicolo da lui condotto.

Né del resto sarebbe stata praticabile efficacemente la soluzione suggerita dal passeggero [REDACTED] di andare via a marcia indietro, in ragione di quanto emerso circa l'entità dell'accerchiamento, che interessava pesantemente anche la parte posteriore della vettura.

Per tutte le ragioni esposte pare dunque conforme alle risultanze in atti assolvere [REDACTED] da reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt 627 cpp e 599 cpp.

decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15.2.2024, che ha annullato la decisione della Corte di appello di Roma in data 1.6.2023,

in riforma della sentenza del GIP Tribunale di Latina in data 22.7.2020

ASSOLVE

[REDACTED] da reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Roma, udienza del 14.4.2026

La Presidente estens.

Caterina Brindisi

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



10 LUG 2026

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni Gali